



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di attività
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

ISTITUTO COMPRENSIVO "ETTORE GUATELLI" COLLECCHIO

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I Grado

Via San Prospero 11 - 43044 Collecchio (Parma)

Cod. Fisc. 80010950345, Cod. Mecc. PRIC82400C

email PRIC82400C@istruzione.it pec pric82400c@pec.istruzione.it tel. 0521.805419

sito www.scuolacollecchio.org

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA A TITOLO GRATUITO

PREMESSO

- che l'art. 40 della legge n. 449/98 consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività;
- che IL DI 129/2018 consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione;
- che le attività scolastiche prevedono prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all'istituzione scolastica in possesso del titolo specifico;
- che il collaboratore presenta i titoli e le esperienze lavorative desunte dal curriculum vitae agli atti dell'Istituto, atte a svolgere l'incarico previsto dal presente contratto;
- visto il D.L. 165/2001;

TRA l'IC "Ettore Guatelli" di Collecchio, in persona del rappresentante legale, Dirigente Scolastico Prof.ssa Elisabetta Botti, via San Prospero 11, 43044, Collecchio, Parma, codice meccanografico PRIC82400C, codice fiscale 80010950345

e il dott. Fabio Piliago
nata a Taranto il 11/08/1977 residente a Parma in via
Titoli culturali/professionali come da curriculum allegato.

SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto a titolo gratuito: intervento formativo nell'ambito del progetto "BANG; CRASH; GULP....il fumetto in classe" presso IC "Ettore Guatelli di Collecchio", scuola primaria Mandela, via Don Minzoni 14/B, 43044, Collecchio.

Art. 1 - Individuazione

Il consulente, individuato quale referente in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati, ed in base alla procedura prevista dal regolamento di istituto, si impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente nello svolgimento degli interventi esplicitamente sotto elencati e previsti dalla citata normativa vigente, senza retribuzione

Periodo di svolgimento: mese di marzo : 4 incontri di un'ora e mezza nella classe 4 B.

Il dott. Piliago Fabio si impegna a rispettare quanto previsto dal Regolamento di Istituto e ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalle norme di Tutela della Salute e Sicurezza (D.Lgs.81/2008) e a

rispettare le procedure previste dal piano di emergenza e di evacuazione di Istituto sulle quali viene informato e di rispettare tutta la normativa COVID come da Protocolli approvati.

Art 2. Oggetto

1. Il dott. Piliago Fabio si impegna ad effettuare le seguenti attività: intervento formativo nell'ambito del progetto "Bang, crash, gulp...il fumetto in classe"

2. a conclusione dell'incarico, il Dott.Piliago presenterà una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

3. Il committente si obbliga, da parte sua, a garantire tutti i servizi occorrenti al consulente per l'espletamento della sua opera.

4. Il Dott. Piliago provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile e si obbliga fin da ora a tenere indenne l'istituto scolastico di qualunque danno che dovesse verificarsi relativamente alla sua persona nell'espletamento dell'incarico.

5. Il dott. Piliago dichiara fin da ora che la propria prestazione d'opera è senza vincolo di subordinazione e non è in alcun modo inquadrabile in alcuna fattispecie contemplata dal Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.

6. Durante le attività di insegnamento, il dott. Piliago è responsabile limitatamente a quanto stabilito dagli articoli 2043, 2047, 2048 del C.C., nonché dall'art.61 della Legge 11.7.80, n. 312, ferma restando la responsabilità degli insegnanti cui gli allievi sono affidati durante l'intervento del consulente.

7. Il presente contratto non dà luogo a retribuzione alcuna, né conseguentemente a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto.

8. Tale rapporto di lavoro non è inquadrabile fiscalmente e le parti escludono espressamente che la prestazione oggetto del contratto possa configurarsi quale collaborazione coordinata e continuativa c.d. "a progetto" e neppure quale collaborazione occasionale in forma di co.co.co (cd. "mini cocco" art. 61, co2, D.Lgs. 276/03). E' altresì escluso qualsiasi apporto di lavoro dipendente.

Ai fini dello svolgimento dell'attività professionale per conto dell'istituzione scolastica, il Consulente può venire di volta in volta a conoscenza di alcuni dati, qualificati dalla normativa in oggetto come "personali", nei limiti necessari per il corretto svolgimento del suo incarico professionale. Il Consulente si impegna a trattare tali dati secondo le prescrizioni della nuova normativa sulla Privacy GDPR Regolamento UE 679/2016, con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza e alla adozione, da parte sua, delle prescritte misure di sicurezza, con riguardo anche a quanto previsto dal Dlgs 101/2018 recante le misure minime di sicurezza obbligatorie per il trattamento di dati personali.

Art. 3 - Corrispettivo

Il Consulente accetta di offrire a titolo gratuito, senza alcuna remunerazione, la propria collaborazione per le attività stabilite

Art. 4 – Risoluzione anticipata

Qualora il dott. Piliago intenda recedere dal presente contratto, deve manifestare per iscritto tale sua intenzione con un preavviso di almeno dieci giorni. Il Committente si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il presente contratto qualora, a suo insindacabile giudizio, l'attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati ovvero insorgano incompatibilità successive alla stipula del contratto.

Art. 5 – Trattamento dati personali

L'istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del GDPR, che i dati personali forniti dal Consulente o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza), finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti al rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. A tal proposito, il Titolare del trattamento è il Dirigente scolastico di questa scuola Prof. Elisabetta Botti

Art 6 Foro competente

Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Parma.

Art. 7 – Norme di rinvio


Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Le eventuali spese di registrazione dell'atto, sono a totale carico della parte richiedente.

Il presente contratto, una volta sottoscritto da ambedue le parti, verrà pubblicato sul sito internet dell'I.C. ETTORE GUATELLI DI COLLECCHIO.

IL Consulente

Dott. Piliago Fabio



Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Elisabetta Botti

